

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL SSR**

L'articolo 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto di estendere l'applicazione dell'art. 2, commi 71 e 72, della L. n. 191/2009 anche agli anni 2013, 2014 e 2015, confermando, limitatamente agli anni 2013 e 2014, quanto stabilito dal comma 73 dell'articolo citato. Si ricorda che il comma 71 dell'art. 2 della L. n. 191/2009 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti per il triennio 2007-2009 dall'articolo 1, comma 565, della Legge Finanziaria per il 2007, il comma 71 dispone che tali Enti adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004.

Il comma 73 dell'art. 2 della medesima L. 191/2009 dispone che la verifica dell'effettivo conseguimento dell'obiettivo sia effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e che in tale sede la Regione sia giudicata adempiente ove venga accertato l'effettivo conseguimento dell'obiettivo o, in caso contrario, ove la Regione stessa abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

A) Ammontare e utilizzo delle risorse a disposizione.

In tale quadro ciascuna Azienda ULSS ed Ospedaliera e l'IRCCS "IOV" dovrà perseguire per l'anno 2013 i seguenti obiettivi:

- il costo complessivo relativo al personale dipendente (totale costo del personale voci B5, B6, B7, B8 nuovo modello CE) non dovrà in ogni caso superare il "tetto" specificamente definito ad inizio anno per ciascuna Azienda ULSS ed Ospedaliera e per l'IRCCS "IOV" con Deliberazione di Giunta Regionale, il quale rappresenta limite invalicabile alla spesa di personale;
- il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (voce B.2.A.15 nuovo modello CE) non dovrà superare l'80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di specifico finanziamento.

La rilevazione dei costi avverrà attraverso il sistema di monitoraggio del costo del personale specificamente implementato con le modalità e i tempi che saranno indicati dalla Segreteria regionale per la Sanità.

L'obiettivo del contenimento della spesa per il personale (che dovrà comunque nel 2015, indipendentemente dal raggiungimento dell'equilibrio economico da parte del sistema regionale, essere pari alla spesa 2004 diminuita dell'1,4% al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al medesimo anno), in coerenza con le disposizioni normative sopra richiamate, sarà conseguito a livello di sistema regionale, in un'ottica di graduale e progressivo allineamento allo stesso.

In particolare, al fine di perseguire tale obiettivo, le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS "IOV" dovranno attenersi ai seguenti indirizzi nonché alle indicazioni di seguito specificate.

B) Assunzioni di personale medico, veterinario e del ruolo sanitario e ad esso assimilati.

Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS "IOV" dovranno richiedere alla Segreteria regionale per la Sanità con cadenza trimestrale, secondo il sistema vigente, l'autorizzazione alle assunzioni di personale medico, veterinario e sanitario di tutti i profili, nonché degli operatori socio sanitari e del rimanente personale del ruolo tecnico che svolga prevalentemente attività di supporto alle prestazioni assistenziali.

L'autorizzazione regionale non è richiesta nell'ipotesi di mobilità reciproca (o per compensazione), quando effettuata nell'ambito di aziende ed enti del SSR e riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria). Nelle altre ipotesi la mobilità reciproca è autorizzata dalla Segreteria regionale per la Sanità.

Considerata la carenza di alcune specialità mediche, tra cui in particolare medici anestesisti, radiologi e pediatri, di operatori dei profili infermieristici, di operatori socio sanitari e di tecnici sanitari di radiologia medica, le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV nell'anno 2013, sempre fatti salvi i limiti di costo stabiliti dal presente atto, dovranno disporre l'acquisizione in via prioritaria secondo la programmazione del relativo fabbisogno, tenendo conto, per quanto concerne le assunzioni di infermieri ed OSS, delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 3093 del 3 ottobre 2006 ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la definizione del rapporto ottimale tra il personale dei profili infermieristici e il personale appartenente al profilo di Operatore Socio Sanitario" e nella DGR n. 1529 del 27 settembre 2011 ad oggetto "Sanità Area Comparto. Approvazione protocollo di intesa dell'8 settembre 2011. Autorizzazione incremento fondi produttività relativi all'anno 2008".

Tutte le richieste di autorizzazione, secondo le modalità e la modulistica specificamente fornite dalla Segreteria regionale per la Sanità, dovranno essere accompagnate da un'analitica rappresentazione delle motivazioni poste a loro fondamento.

Resta salvo il diritto-dovere dei Direttori Generali, nell'ambito della propria esclusiva competenza e responsabilità amministrativa e contabile, di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio supero ai tetti di spesa programmati, nelle ipotesi di interruzione di pubblico servizio, quali definite negli artt. 331 e 340 del Codice Penale e comunque limitatamente al personale medico e veterinario (ad esclusione dei direttori di struttura complessa e dei dirigenti incaricati ex art. 15septies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) e al personale del ruolo sanitario del comparto. Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi e con rapporto di dipendenza ove siano utilizzabili valide graduatorie di concorso e/o avviso. Il maggior costo che si prevede di sostenere dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi alla data di cessazione del personale attraverso azioni di razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui presenza non sia indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni alla Segreteria regionale per la Sanità precedentemente all'immissione in servizio del personale. Considerata l'assoluta eccezionalità di siffatta tipologia di assunzioni, contestualmente alla comunicazione dovrà essere trasmessa una scheda, all'uopo predisposta dalla medesima Segreteria regionale, nella quale dovrà essere data particolare evidenza alle motivazioni poste a fondamento delle suddette acquisizioni di personale.

C) Incarichi apicali del ruolo sanitario.

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lett. c) del D.L. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, e della necessità di dare preventiva applicazione ai modelli organizzativi dell'assistenza territoriale e ospedaliera indicati nella L.R. 23/2012, con la quale sono state adottate norme in materia di programmazione socio sanitaria ed è stato approvato il PSSR 2012-2016, è confermato per l'anno 2012 ed è prorogato per l'anno 2013, fino alla definitiva approvazione delle schede di dotazione ospedaliera e territoriale, il divieto del conferimento degli incarichi di dirigente dei profili del ruolo sanitario, responsabile di struttura complessa. Eventuali deroghe saranno disposte dalla Giunta Regionale, su proposta del Segretario regionale per la Sanità, ove le relative richieste rivestano carattere di assoluta eccezionalità e siano congruamente motivate. Resta possibile il rinnovo degli incarichi in essere, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Per quanto riguarda l'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale nelle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale, fermo restando la competenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del Direttore Generale delle Aziende ed Istituti stessi d'intesa con i Rettori delle Università, le medesime Aziende ed Istituti dovranno darne comunicazione alla Segreteria regionale per la Sanità, la quale

subordinerà il nulla osta all'attribuzione dell'incarico alla verifica della compatibilità della copertura delle strutture con la programmazione sanitaria regionale e con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle Aziende ed Istituti del SSR.

D) Assunzioni del personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo B) per gli operatori socio sanitari e per il personale del ruolo tecnico che svolga prevalentemente attività di supporto alle prestazioni assistenziali, è confermato per l'anno 2012 ed è prorogato per l'anno 2013, senza possibilità di deroghe, il divieto per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per l'IRCCS IOV di assumere, a tempo indeterminato e determinato, personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dei profili dirigenziali.

Sono fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) assunzioni a tempo determinato o instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento statale, regionale, ovvero proveniente dall'Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;
- b) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende ULSS per delega degli Enti Locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali;
- c) assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al distacco di personale dipendente alla Regione, ai sensi della D.G.R. n. 2717 del 16 novembre 2010;
- d) assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), quando effettuata nell'ambito di aziende ed enti del SSR e riguardi il medesimo profilo professionale. Nelle altre ipotesi la mobilità reciproca è autorizzata dalla Segreteria regionale per la Sanità.

In caso di acclarata necessità il Segretario Regionale per la Sanità potrà autorizzare l'assunzione di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dei profili dirigenziali, anche attraverso procedure di mobilità, dalle Aziende ed Enti del SSR e dagli enti strumentali indicati in premessa della D.G.R. n.1841 dell'8.11.2011, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Si prevede inoltre di confermare per l'anno 2012 e di prorogare per l'anno 2013 il blocco del conferimento di incarichi dirigenziali di struttura complessa dei suddetti ruoli. Eventuali deroghe saranno disposte dalla Giunta Regionale, su proposta del Segretario regionale per la Sanità, ove le relative richieste rivestano carattere di assoluta eccezionalità e siano congruamente motivate.

Il blocco riguarda anche la stipula di contratti di natura libero professionale, di consulenza, co.co.co. e somministrazione di lavoro (ex interinale), ivi compresi i rapporti di natura occasionale, per lo svolgimento di attività riconducibili a quelle proprie dei profili dei predetti ruoli (voce di costo B.2.B.2 nuovo mod. CE).

E) Incarichi di struttura complessa e di struttura semplice.

In sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni di cui all'art. 39, comma 8 dei CCNL della dirigenza medica e veterinaria e SPTA stipulati l'8.6.2000 che disciplinano le modalità di attribuzione di un diverso incarico nell'ipotesi di ristrutturazione aziendale. Per ristrutturazione aziendale deve intendersi quella derivante da disposizioni normative nazionali e regionali relative alla programmazione del SSSR.

Sino all'approvazione dell'aggiornamento degli atti aziendali, in attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo PSSR e tenuto conto anche delle previsioni in materia di parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse ex art.12, comma 1, lett. B) del Patto della Salute 2010-2012 approvate dal Comitato Lea nella seduta del 2.8.2011, le aziende, cui è già preclusa la possibilità di istituire nuove strutture complesse, non potranno prevedere l'istituzione di nuove strutture semplici (anche a valenza dipartimentale), né potranno conferire incarichi relativi a strutture semplici non assegnate.

F) Incarichi di direzione di dipartimento.

In sede di conferimento degli incarichi di direzione di dipartimento le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV, tenendo conto dell'andamento economico e della complessità dell'organizzazione aziendale, determineranno la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile. Tale maggiorazione dovrà essere determinata nella misura minima prevista dalle norme contrattuali per le Aziende ed Istituti in situazioni di disequilibrio economico, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale.

Non potranno essere riconosciuti incarichi non previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché dalle vigenti deliberazioni regionali (esempio vice direttore di dipartimento).

Non potranno essere istituiti dipartimenti interaziendali se non a seguito di autorizzazione della Giunta Regionale.

G) Contratti “atipici”.

Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV potranno disporre, in via eccezionale, e previo esperimento di procedure comparative, l'instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di consulenza, co.co.co., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché di contratti di somministrazione di lavoro (ex interinale) esclusivamente per lo svolgimento di attività di tipo sanitario. La stipula degli stessi dovrà comunque essere preceduta dall'autorizzazione della Segreteria regionale per la Sanità. Successivamente alla stipula del contratto dovrà essere compilata e trasmessa alla Segreteria regionale per la Sanità una scheda informativa, all'uopo predisposta dalla medesima.

Le Aziende dovranno ricorrere alla stipula di questa tipologia di contratti solamente dopo aver esaurito proprie graduatorie vigenti e richiesto l'utilizzo di graduatorie in essere presso altre Aziende.

H) Convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL dell'8.6.2000.

Al fine di non compromettere l'attività istituzionale e di assicurare il necessario riposo volto a garantire il recupero psico fisico dei dirigenti medici e sanitari, le convenzioni stipulate o rinnovate a partire dall'anno 2013 che prevedano lo svolgimento di attività di consulenza ai sensi degli articoli contrattuali in epigrafe, non potranno prevedere un impegno medio orario superiore al 30% del normale orario di lavoro risultante dalla parametrizzazione mensile delle 38 ore settimanali contrattualmente dovute. Concorrono al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55 dei CC.CC.NN.LL. dell'8.6.2000. Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV non potranno stipulare rapporti convenzionali e richiedere consulenze nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non in casi eccezionali e previa autorizzazione della Segreteria regionale per la Sanità, alla quale dovrà essere dimostrato che la scelta operata è necessaria in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

I) Attivazione di nuovi servizi.

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni recate dal PSSR 2012-2016 l'attivazione di nuovi servizi o l'ampliamento di servizi già esistenti potrà essere disposta dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dall'IRCCS IOV previa autorizzazione esplicita rilasciata dalla Segreteria regionale per la Sanità ove la richiesta sia adeguatamente motivata e nel rispetto dei vincoli in materia di personale stabiliti dalla presente deliberazione.

J) Commissioni concorsuali ed invalidi civili.

Al fine di contenere i costi, le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV dovranno programmare i lavori delle commissioni in epigrafe e di tutte le altre commissioni per le quali sia prevista l'erogazione di

gettoni o compensi a favore del personale dipendente in modo tale che gli orari del loro svolgimento coincidano con gli

orari di servizio degli stessi dipendenti (coincidenza che determina la giuridica inammissibilità dell'erogazione di

gettoni/compensi), fatti salvi casi eccezionali, accertati di volta in volta, che impongano una scelta diversa in rapporto alla necessità di garantire l'attività assistenziale ed all'oggettiva impossibilità di modificare l'organizzazione del lavoro.

K) Ferie.

L'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 95 citato. La violazione della disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate sono disapplicate dalla data di entrata in vigore del decreto tutte le disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali e del Comparto del SSN che prevedono il compenso sostitutivo delle ferie non fruiti, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In considerazione di tale divieto, si pone in forma ancora più cogente l'obbligo per le amministrazioni (e, nello specifico, per i dirigenti responsabili), ribadito dallo stesso articolo 5, comma 8, del più volte citato D.L. 95/2012, di assicurare al personale, anche provvedendo d'ufficio in caso di mancata richiesta dei singoli dipendenti, la fruizione dei periodi di ferie nei tempi indicati dai contratti nazionali (e cioè nell'anno solare o, per indifferibili esigenze di servizio, entro il primo semestre successivo a quello di spettanza). Resta comunque ferma la responsabilità dei dirigenti qualora la mancata fruizione delle ferie sia determinata dalla mancata o carente programmazione delle stesse.

Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione delle ferie maturate potranno essere impartite con circolare dalla Segreteria regionale per la Sanità.

L) Acquisizione risorse umane assegnate ai Coordinamenti regionali di cui alla DGR n. 14/2011.

Non sono soggette alle limitazioni poste dalla presente deliberazione le acquisizioni di risorse umane da assegnare ai Coordinamenti Regionali finanziate da specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

M) ARPAV.

L'articolo 2, comma *2bis*, della L.R. 32/1996, introdotto dall'articolo 19 della L.R. 29 giugno 2012 n. 23, ferme restando le competenze in materia ambientale regolate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, attribuisce alla Giunta Regionale le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti dell'ARPAV per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari e amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni previste per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per l'IRCCS IOV, con specifico riferimento all'attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale.

Alla luce della predetta norma, le disposizioni recate dalla presente deliberazione si applicano anche all'ARPAV. Dalla data di entrata in vigore della stessa deliberazione cessano di avere efficacia nei confronti dell'ARPAV le determinazioni contenute nella D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012. Dalla medesima data si

applicano all'ARPAV, relativamente all'anno 2012, le disposizioni, riferite alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS IOV, contenute nella D.G.R. n. 2358 del 29.12.2011 e nella D.G.R. n. 403 del 16 marzo 2012.

Oltre a quanto previsto dal presente paragrafo resta comunque salvo quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, rubricato "*Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi*".

N) Società costituite dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dall'IRCCS IOV.

L'articolo 4, commi 1 e 9, del D.L. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, tra l'altro, che alle società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2015, si applicano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 4, le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante.

Alla luce della norme sopra richiamate, le disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano anche alle società costituite dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dall'IRCCS IOV, con l'eccezione di quelle eventualmente riconducibili alle previsioni di cui al richiamato art. 4, comma 3, del più volte citato D.L. 95.

Per i dipendenti delle stesse società, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, a decorrere dall'1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

O) Compensi aggiuntivi per i componenti della Direzione Strategica.

I compensi aggiuntivi previsti per il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sociale e della Funzione Territoriale saranno erogati in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta Regionale al Direttore Generale.